



COMUNE DI DAVAGNA

Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 1

Adunanza del 26-01-2023

Codice Ente: 0210

OGGETTO:	IMU E ADDIZIONALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNUALITA' 2023.
----------	-------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei**, del mese di **gennaio**, alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale, che all'appello risultano:

		Pr./As.	
Chiappe Ivano	Sindaco	P	
Poggi Elmo	Assessore	P	
Maragliano Cristina	Assessore	P	
Totale		3	0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Cristiana Salvatori** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Ivano Chiappe** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del. G.C. n. 1 del 26-01-2023

PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

P A R E R E T E C N I C O

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 21/01/2023

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to (Dott.ssa Maria Michelizzi)

P A R E R E C O N T A B I L E

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 21/01/2023

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to (Dott.ssa Maria Michelizzi)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

VISTI:

-l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

-l'art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;

-l'art. 172, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio: “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;

-l'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

PRESO ATTO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1](#), comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico*”;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: “*Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei*

dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata ”;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014, e che dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

CONSIDERATO che il contesto normativo della fiscalità locale a far data dal 2020 è stato interessato da significativi mutamenti, così come indicato dal disegno di legge di bilancio 2020 nr. 160 del 27 dicembre 2019;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020), che abolisce a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui al suddetto art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, commi dal 739 al 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020), che disciplina la nuova IMU 2020;

Dato atto che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali 2023/2025 è il 31 marzo 2023 a seguito di proroga concessa con decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno pubblicato in GURI nr. 295/2022;

VALUTATO che dal 2020 ha avuto efficacia la disciplina della nuova imposta unica IMU (comprendente le precedenti IMU e TASI) e che i Comuni approvano le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione che avranno effetto dal primo Gennaio del primo anno di bilancio;

RITENUTO di confermare per l'anno 2023, ai fini della approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 52 del 02.11.2021 che già confermava le aliquote IMU per l'annualità 2022, così come di seguito:

Aliquote Nuova IMU	Tipologia immobile
10,60 per mille	Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dalle altre tipologie di immobili con aliquota IMU differenziata.
6,00 per mille	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, limitatamente alle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
7,60 per mille	Per le Aree Edificabili
9,90 per mille	Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Detrazioni IMU
Detrazione d'imposta di € 200,00, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze.

VISTO poi il decreto Legislativo 28 settembre 1998 n.360 con cui è stata istituita l'addizionale comunale sull'IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999;

RITENUTO, in conseguenza, di confermare per l'anno 2023, ai fini della approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 52 del 02/11/2021 che già confermava l'aliquota applicata nel 2022, così come per l'anno 2021:

Aliquota IRPEF Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	0,80% (zero virgola ottanta per cento)
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

in vigore, per far fronte al complesso delle spese previste nel bilancio comunale e per garantire il rispetto dell'equilibrio del medesimo bilancio e della gestione finanziaria, a partire dal 1° gennaio 2023;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DATO ATTO che la presente è corredata in originale del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato e del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario come previsto dall'art.49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. Di confermare le suddette aliquote e detrazioni per l'applicazione della Nuova Imposta Municipale propria per l'anno 2023 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale così come di seguito:

Aliquote Nuova IMU	Tipologia immobile
10,60 per mille	Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dalle altre tipologie di immobili con aliquota IMU differenziata.
6,00 per mille	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, limitatamente alle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
7,60 per mille	Per le Aree Edificabili
9,90 per mille	Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Detrazioni IMU
Detrazione d'imposta di € 200,00, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze.

2. Di dare atto che tali aliquote e relative detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2023;
3. Di confermare, con effetto dal 1° gennaio 2023, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) già in

vigore, per far fronte al complesso delle spese previste nel bilancio comunale e per garantire il rispetto dell'equilibrio del medesimo bilancio e della gestione finanziaria;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale ai fini di procedere all'adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo consiliare, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023/2025;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F.to Ivano Chiappe

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)

Contestualmente alla pubblicazione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io SEGRETARIO COMUNALE previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Davagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 commi 3/4 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 26-01-2023

Davagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Davagna, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott.ssa Cristiana Salvatori
